



Disposizioni in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

A.C. 1027

Dossier n° 163 - Schede di lettura
18 giugno 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1027
Titolo:	Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Ciprini
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	31 luglio 2018
assegnazione:	15 marzo 2019
Commissione competente :	XI Lavoro
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio e Tesoro e VII Cultura

Contenuto

La proposta di legge in esame (**C. 1027**, Ciprini ed altri) contiene disposizioni riguardanti il **personale assunto a contratto dalle sedi diplomatiche italiane all'estero**, volte a garantire, in particolare, una maggiore adeguatezza del trattamento retributivo del suddetto personale. Si dispone inoltre che le relative modifiche contrattuali siano concordate tra le rappresentanze diplomatiche e quelle sindacali.

La proposta in esame si compone di **un solo articolo**.

L'**articolo 1**, modificando alcune disposizioni del D.P.R. 18/1967 (concernente l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) dispone in ordine a diversi aspetti. In particolare:

- in merito alla **retribuzione** prevede:
 - che le **modifiche contrattuali, anche a carattere economico**, riguardanti il predetto personale e apportate dalle rappresentanze diplomatiche, siano **concordate**, attraverso accertamenti periodici, **in accordo con le rappresentanze sindacali** (in luogo di quanto disposto dalla normativa vigente, che prevede che queste ultime siano semplicemente sentite) (**lettera a)**);
 - che il riferimento al valore delle retribuzioni corrisposte da altri Paesi ai propri dipendenti non sia più considerato il parametro principale **per la determinazione della retribuzione annua del personale a contratto** (come previsto invece dalla normativa vigente), ma venga valutato alla stregua degli altri parametri, ossia le condizioni del mercato del lavoro locale e il costo della vita. Sul punto, inoltre, la proposta in esame dispone che le retribuzioni assunte come riferimento debbano comprendere anche tutti gli elementi aggiuntivi rispetto alla retribuzione base. Per tale finalità, il Ministero degli affari esteri si avvale di agenzie specializzate a livello internazionale, tenendo anche conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. Infine, la suddetta retribuzione annua è suscettibile di **revisione in relazione anche alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale** e può essere corrisposta in valuta diversa da quella locale in caso di particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese (**lettera b**) - **integralmente sostitutiva dell'art. 157 del D.P.R. 18/1967**);
- in merito alle **assenze per malattia**, dispone che il dipendente con contratto a tempo indeterminato ha diritto all'intera retribuzione per i primi 90 giorni (in luogo dei 45 attualmente previsti) (**lettera c)**);
- **estende anche al personale assunto a contratto l'applicazione delle norme in materia di termini perentori della contestazione disciplinare** e della conclusione del relativo procedimento, prevista per il restante personale destinatario del CCNL del comparto Funzioni centrali (**lettera d)**).

Relazioni allegare o richieste

Alla proposta di legge è allegata la Relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

Come riportato nella Relazione illustrativa allegata alla proposta di legge, l'intervento normativo si rende necessario al fine di armonizzare norme italiane, disposizioni straniere e disposizioni convenzionali, oltre che norme del diritto internazionale pubblico, che si sovrappongono in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura.

Quadro normativo vigente

Lo statuto degli **impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero** è disciplinato dal **Titolo VI (articoli 152-167) del DPR 5 gennaio 1967, n. 18 – recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri**. Di seguito si dà conto delle disposizioni sulle quali viene ad incidere la proposta di legge in commento.

Si ricorda preliminarmente che l'attuale formulazione del Titolo VI deriva pressoché interamente dalla riformulazione operata con l'articolo 1, comma 1 del [decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103](#) (*Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266*).

Per quanto attiene ai **profili retributivi** riguardanti detto personale, l'**art. 157** prevede che **la retribuzione annua base** "è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali. Si terrà altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle OO.SS. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati." **La retribuzione annua base** è suscettibile di revisione, ed è determinata in modo uniforme per Paese – salvo particolari situazioni -e per mansioni omogenee. La retribuzione è di norma fissata e corrisposta in valuta locale.

L'art. 157-bis, per quanto concerne **l'assegno per il nucleo familiare**, stabilisce che esso è regolato dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 – recante norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti -, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, fatta salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole al lavoratore.

Per quanto riguarda le **assenze dal servizio** degli impiegati a contratto, l'**art. 157-sexies** stabilisce che l'astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio è regolata dalla legge italiana, salva l'applicazione della normativa locale se più favorevole. Sono poi previste norme per le assenze per malattia e per le assenze per gravi motivi personali o di famiglia.

In tema di **previdenza e assistenza**, l'**art. 158** prevede che la tutela previdenziale viene assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ivi comprese le convenzioni e gli accordi internazionali in vigore. In carenza di previsioni normative locali gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri. Resta comunque fermo che gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana possano optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana. Anche per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, essa viene assicurata nelle forme prescritte come obbligatorie dalla normativa locale – in carenza della quale gli impiegati a contratto sono assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri nei limiti degli *standard* garantiti in Italia dal Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'irrogazione di **sanzioni disciplinari**, l'**art. 164** prevede **provvedimenti proporzionali alle tipologie di infrazione** dei doveri dell'impiegato, dalla censura per lievi infrazioni alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, per culminare nei casi più gravi nella risoluzione del rapporto d'impiego.